

SPECIFICHE TECNICHE DI POLIZZA

La polizza offerta dovrà essere rispettosa delle previsioni di cui al Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 15 dicembre 2023, n. 232 e della Legge 8 marzo 2017 n. 24 “Legge Gelli-Bianco”

CONTRAENTE

Ospedale Riabilitativo di Alta Specializzazione S.p.A.

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

Ospedale Riabilitativo composto da 150 posti letto

- Riabilitazione cardiovascolare e pneumologica, Medicina generale e Cardiologia, Recupero e riabilitazione funzionale (Neuroriabilitazione e unità spinale)
- Poliambulatorio e Servizio di radiodiagnostica

* la struttura sta valutando, con stima a partire dai primi mesi del 2025, la possibilità di inserire nuove prestazioni ambulatoriali chirurgiche quali dita a scatto e tunnel carpale.

Oggetto dell'assicurazione - Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

La Società, in base a conforme Proposta-Questionario, si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni corporali e materiali involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione allo svolgimento dell'attività per la quale è prestata l'assicurazione.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per danni materiali e corporali imputabili a fatto colposo o doloso di tutto il personale, dipendente e non, a qualunque titolo operante presso la struttura assicurata e del quale debba rispondere ai sensi di legge.

L'assicurazione si estende inoltre alla responsabilità civile personale e diretta del Personale Sanitario Dipendente (vedi definizione) dell'Assicurato per danni materiali e corporali involontariamente cagionati a terzi, nello svolgimento delle loro mansioni, salvo il diritto di rivalsa o surrogazione in caso di dolo o colpa grave ai sensi dell'art. 9 della legge 8 marzo 2017, n. 24. Tale estensione di garanzia, in caso di cessazione definitiva dell'attività professionale del Personale Sanitario Dipendente, si intenderà prorogata per le richieste di risarcimento relative ad errori professionali commessi durante il periodo di validità del presente contratto, presentate entro i 10 anni successivi alla data di cessazione dell'attività.

RCO

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile: A. ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e dell'articolo 13 del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti da lavoratori da lui dipendenti (compresi gli apprendisti) assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38 e addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione; B. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai lavoratori di cui al precedente punto A, per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalità permanente (escluse le malattie professionali) calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'articolo 13 comma 2 lettera a) del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38. L'assicurazione è prestata con una franchigia pari all'importo indicato nella Scheda di Polizza. Sono equiparati ai lavoratori dipendenti dell'Assicurato agli effetti dei precedenti punti A. e B.:

a) i dipendenti di altre aziende - diverse da imprese appaltatrici, subappaltatrici, capogruppi, consorziati, associati - operanti presso stabilimenti, dipendenze dell'Assicurato e in particolare:

- i lavoratori in somministrazione;
- i lavoratori in distacco;

b) i prestatori di lavoro accessorio dell'Assicurato (remunerati con voucher ai sensi del Decreto Legislativo 81/2015 art. 48 e seguenti);

c) eventuali ulteriori collaboratori dell'Assicurato in quanto previsti dalla normativa di legge (quali quelli previsti dal D.Lgs. 81/2015 art. 2 comma II) e soggetti all'assicurazione obbligatoria INAIL;

d) i prestatori d'opera soggetti all'assicurazione obbligatoria INAIL dei quali l'Assicurato si avvalga nel rispetto della vigente legislazione per l'esecuzione di parte delle attività per le quali è prestata l'assicurazione, ferma l'esclusione dei casi di appalto, riparazione e collaudo di beni strumentali (fermo, per la manutenzione dei fabbricati, quanto disposto nell'art. 13 delle Condizioni Particolari). Soci e familiari coadiuvanti, tutti in quanto soggetti all'assicurazione obbligatoria INAIL, sono equiparati ai lavoratori dipendenti dell'Assicurato limitatamente alla rivalsa esperita dall'INAIL di cui al precedente punto A.

In ogni caso la garanzia è efficace a condizione che, al momento del sinistro, il lavoratore sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge e che, se si tratta di lavoratore subordinato dell'Assicurato non in regola, l'irregolarità derivi da comprovata e involontaria errata interpretazione delle norme vigenti in materia.

Per i lavoratori dipendenti, collaboratori di cui al punto c) e prestatori d'opera non soggetti all'assicurazione obbligatoria INAIL la garanzia opera a termini del precedente punto B. Tanto l'assicurazione Responsabilità Civile verso terzi quanto l'assicurazione Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro valgono anche in relazione ad azioni di rivalsa esperite dall'INPS, ai sensi dell'art. 41 della legge 22 giugno 1984, n. 222.

Allegato 3

Personale Sanitario Dipendente

1. Qualsiasi esercente la professione sanitaria che svolge la propria attività alle dirette dipendenze del Contraente secondo un contratto di lavoro subordinato o di apprendistato e che è assicurato secondo la forma previdenziale e/o assistenziale di legge contro gli infortuni sul luogo di lavoro.
2. Qualsiasi esercente la professione sanitaria “strutturato” con rapporto libero professionale, che non intrattiene rapporti contrattuali diretti con i pazienti, inserito nominativamente nell’organico per l’accreditamento al Servizio Sanitario Nazionale, con il quale intercorre un rapporto di lavoro fondato su collaborazione coordinata e continuativa, definito a mezzo di contratto individuale di lavoro.

Personale Sanitario Non Dipendente

Qualsiasi esercente la professione sanitaria che non rientra nella precedente definizione di Personale Sanitario Dipendente.

DURATA DELLA POLIZZA

1 anno - Senza tacito rinnovo

RATEAZIONE

Semestrale, con termine di mora di 30 giorni sia per la prima rata di premio, sia per la seconda

DECORRENZA

Ore 24:00 del 30.11.2024

DATA DI RETROATTIVITÀ

30.11.2014

MASSIMALI

- **Massimale aggregato annuo:** Euro 10.000.000,00
La Società non risponderà per somme superiori all'importo sopraindicato per l'insieme di tutti i sinistri pertinenti ad una stessa annualità assicurativa. Tale massimale, nel caso in cui l'assicurazione preveda la retroattività della garanzia, rappresenta anche la massima

Allegato 3

esposizione della Società per la totalità delle richieste di risarcimento riferite all'intero periodo di operatività della garanzia previsto in polizza.

- **Responsabilità Civile verso Terzi (RCT):** Euro 3.000.000,00 per ogni sinistro
Con il limite di Euro 3.000.000,00 per ogni persona danneggiata e di Euro 3.000.000,00 per danni materiali
 - **Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO):** Euro 3.000.000,00 per ogni sinistro
*Con il limite di Euro 3.000.000,00 per ogni prestatore di lavoro
Nei sottolimiti per persona danneggiata e per prestatore di lavoro si intendono comprese le azioni jure proprio dei parenti della vittima principale.*
-

SOTTOLIMITI

- **Emotrasfusioni, garanzia AIDS, virus C, virus Delta:** Euro 500.000,00 per anno assicurativo
 - **Fonti radioattive:** Euro 250.000,00 per anno assicurativo
 - **Cose in consegna:**
 - Euro 10.000,00 per sinistro relativamente alle cose consegnate
 - Euro 3.000,00 per sinistro relativamente alle cose non consegnate
 - **Malattie professionali:** Euro 1.000.000,00 per anno assicurativo
 - **Danni da incendio:** Euro 500.000,00 per anno assicurativo
 - **Rischio epidemia/pandemia:** Euro 500.000,00 per anno assicurativo
 - **Legge Privacy (Reg. UE 679/2016 e normativa vigente):** Euro 150.000,00 per anno assicurativo
-

PARTECIPAZIONE DELL'ASSICURATO AL RISCHIO

- **RCT:** Franchigia di Euro 75.000,00
 - **RCT (Sx Mortali):** Franchigia di Euro 200.000,00
 - **RCO:** Franchigia di Euro 2.500,00
-

CONTEGGIO DEL PREMIO

Preventivo Fatturato Aziendale: Euro 33.500.000,00 al tasso del ____ %